REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MAININI	ELISABETTA	Presidente
☐	COSENTINO	NICOLA	Relatore
☐	MORONI	RICCARDOMARIA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3367/2019
  depositato il 14/06/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 824/2018 IMU 2012
  contro:
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
VIA IV NOVEMBRE 2 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO

difeso da:
MARZULLO FRANCESCA
VIA CORRADO II IL SALICO 34 20141 MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
WAGNER MARCELLO MARIA
VIA R. SETTIMO 4 20146 MILANO MI

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 3367/2019

UDIENZA DEL

09/12/2019 ore 09:30

N° 125

PRONUNCIATA IL:

09-12-2019

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

16-01-2020

Il Segretario

Motivi della decisione

La società impugna l'avviso di accertamento n. 824/2018 con il quale il Comune di Trezzano sul Naviglio pretende il pagamento della maggiore imposta IMU per l'anno 2012, per un importo di € 5.213,30, oltre sanzioni, interessi e spese, contestando alla contribuente la mancata denuncia e il conseguente mancato pagamento dell'imposta su due impianti fotovoltaici insistenti sulla sua proprietà.

A motivo del ricorso la ricorrente adduce l'insussistenza dell'autonomo assoggettamento all'imposta dei manufatti in quanto non assimilabili a beni immobili e, comunque, non accatastati nell'anno d'imposta oggetto di accertamento e, comunque, non tali da incidere in misura rilevante sul valore dell'immobile cui pertengono. Più precisamente, la ricorrente esclude l'obbligo di accatastamento, non determinando gli impianti un incremento di almeno il 15% del valore dell'edificio sul quale sono posati, così come chiarito dalla circolare 36/E del 19.12.2013 della Agenzia delle Entrate.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato e, in subordine, la riduzione dell'imposta in funzione della rendita catastale dei manufatti dichiarata nel contesto delle procedure DOCFA esperite dalla contribuente.

Il Comune impositore, costituitosi in giudizio, contesta la fondatezza del ricorso in quanto l'accertamento avrebbe evidenziato l'esistenza dei presupposti impositivi. In particolare, sarebbero verificate: la mancata iscrizione in catasto; la classificabilità in categoria catastale D (trattandosi di unità assimilabili ad opifici); il possesso da parte di imprese (risultando gli impianti in esercizio nel 2012); la distinta contabilizzazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 504/1992, commi 2 e 3. Ritiene il Comune che la tassabilità degli impianti prescinderebbe dall'obbligatorietà dell'iscrizione degli stessi al catasto e dall'incidenza di essi sul valore dell'immobile.

In merito alla domanda subordinata di riduzione dell'imposta, il Comune contesta la possibilità di determinare la stessa sulla base della rendita dichiarata dalla parte nella denuncia spontanea presentata con protocolli DOCFA n. MI0505165 del 28.12.2018 e n. MI0032196 del 30.01.2019, in virtù del principio che limita l'eventuale retroattività dell'iscrizione al catasto di una nuova unità alla data della domanda e non oltre.

Il resistente conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la propria disponibilità alla riduzione delle sanzioni.

Il ricorso deve ritenersi infondato.

Va affermata l'autonoma tassabilità a fini Imu degli impianti in parola, da qualificarsi come beni immobili alla stregua della definizione di cui all'art. 812, 1° comma, c.c., secondo cui sono beni immobili tutti i manufatti incorporati al suolo. Le centrali elettriche fotovoltaiche presenti sui tetti dei fabbricati di proprietà della ricorrente, costituiscono manufatti stabilmente infissi nel suolo, sia pure mediatamente attraverso l'irreversibile collegamento con l'edificio su cui insistono, dovendosi radicalmente escludere che possa considerarsi come bene mobile.

La mancata iscrizione al catasto dei manufatti questione non impedisce la loro rilevanza ai fini della tassazione, come attestato dal tenore della disciplina di cui all'art. 5, 3°

comma, d.lg. n. 504/1992, destinata a dettare i criteri di valutazione proprio degli immobili classificabili nel gruppo catastale D ma non accatastati.

La disciplina di legge non esige che il manufatto apporti un aumento di valore mino al fabbricato cui accede, di talchè non occorre altro per affermarne l'assoggettamento all'imposta.

L'avviso di accertamento è, dunque, fondato.

Solo a decorrere dagli anni d'imposta successivi potrà applicarsi la rendita catastale dichiarata dalla parte con le procedure DOCFA di cui si è detto, inidonee a retroagire ad epoca anteriore alla data di presentazione delle rispettive denunce di variazione.

Infine, deve ritenersi sussistente il presupposto per l'annullamento delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, d.lg. n. 472/1997, attesa l'obiettiva incertezza sulla portata e l'ambito applicativo delle disposizioni sopra menzionate con specifico riferimento alla natura e tassabilità degli impianti fotovoltaici insistenti su fabbricati già tassati a fini Imu.

Le spese devono essere interamente compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sanzioni e rigetta nel resto. Compensa le spese di lite.

Milano, 9.12.2019

Il Giudice est.

Nicola Cosentino

Nicola Cosentino

Il Presidente

Elisabetta Mainini